I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/81 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che l'apicoltura rappresenta, grazie all'influenza sull'impollinazione, un elemento indispensabile per la stabilità della resa di una vasta gamma di piante agricole ;

considerando che è opportuno sostenere l'apicoltura sia per incrementare la produzione di miele, sia per tutelare l'equilibrio ecologico ;

considerando che, sebbene l'apicoltura comunitaria sia generalmente di carattere artigianale, essa ha tuttavia una certa importanza per le economie di alcune regioni della Comunità, nelle quali costituisce una fonte di reddito supplementare per gli agricoltori ;

considerando che le caratteristiche strutturali e le condizioni naturali di produzione limitano la produttività di tale attività ; che il recente aumento dei costi dell'alimentazione invernale e le condizioni meteorologiche delle ultime campagne hanno aggravato la situazione ;

considerando che nel 1981 non verranno più mantenuti i premi per la denaturazione di zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api ;

considerando che è pertanto necessario accordare un aiuto a questo settore per un periodo sufficientemente lungo in modo da poter dare inizio ad un processo di miglioramento a lungo termine ;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi imposti dal presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per tre campagne successive a decorrere dalla campagna 1981/1982, gli Stati membri concedono un aiuto all'apicoltura.

Ai sensi del presente regolamento la campagna inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 2

1. L'aiuto consiste in un contributo specifico alle associazioni di apicoltori riconosciute dallo Stato membro nel cui territorio le stesse hanno sede, in base al numero di arnie in produzione.

Gli Stati membri possono designare come associazioni riconosciute solo le associazioni che soddisfano ai requisiti del presente regolamento ; l'osservanza di tali requisiti è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato.

2. L'aiuto è concesso a richiesta delle associazioni ed è fissato ad 1 ECU per arnia in produzione e per campagna.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente regolamento, per « associazione di apicoltori » si intende qualsiasi organizzazione di detentori di arnie costituita su iniziativa dei produttori medesimi allo scopo, tra l'altro :

(1) GU n. C 90 del 21. 4. 1981, pag. 101.
(2) Parere reso il 25 e 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.

a) di promuovere la produzione locale di miele,

b) di migliorare le conoscenze tecniche,

c) di difendere gli interessi economici dei soci.

2. Possono beneficiare dell'aiuto soltanto le associazioni che si impegnano a non escludere gli apicoltori non soci dal beneficio dell'aiuto concesso.

3. Il numero di arnie in produzione prese in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto è il numero di arnie dichiarato dai detentori all'associazione come funzionante regolarmente per tutta la durata della campagna per la quale l'aiuto è concesso. Un detentore può presentare una sola dichiarazione, corredata di tutti i documenti richiesti dall'autorità competente dello Stato membro. Detta dichiarazione è poi conservata nei registri dell'associazione.

Articolo 4

1. Le domande di aiuto devono essere presentate al più tardi il 31 maggio precedente la campagna per la quale l'aiuto è concesso.

Tuttavia per la campagna 1981/1982 le domande di aiuto devono essere presentate al più tardi il 31 luglio 1981.

2. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto all'associazione nei tre mesi successivi alla data limite per la presentazione delle domande.

Articolo 5

1. Le associazioni possono utilizzare l'aiuto concesso per l'acquisto di zucchero alimentare fornito a prezzo ridotto ai detentori registrati, limitatamente a 5 kg per arnia, o per programmi generali di miglioramento della produzione di miele, della tecnologia e della commercializzazione, approvati in precedenza dagli Stati membri.

2. I programmi menzionati al paragrafo 1 possono avere per oggetto in particolare :

— i progetti di istruzione e di formazione ;

— la lotta contro le malattie, la profilassi e la ricerca in questi settori ;

— la commercializzazione collettiva e il controllo della qualità dei prodotti ;

— i centri di riproduzione, il miglioramento della riproduzione e della selezione, nonché la migrazione delle api.

3. A decorrere dalla campagna 1982/1983 il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa, entro il 1° marzo che precede la campagna per la quale l'aiuto è concesso, la percentuale massima che può essere destinata all'acquisto di zucchero alimentare.

Articolo 6

Le associazioni di apicoltori devono :

— tenere una contabilità distinta per le attività per le quali è stato utilizzato l'aiuto ;

— presentare all'autorità competente del loro Stato membro, entro tre mesi dalla fine della campagna per la quale hanno ricevuto l'aiuto, una relazione sulle azioni intraprese.

Articolo 7

1. Gli Stati membri presentano, entro sei mesi dalla fine di ciascuna delle tre campagne, una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 1983, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, e formula proposte sulle misure comuni più opportune da prevedere.

Articolo 8

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle concernenti la distribuzione dell'aiuto agli agricoltori non membri di un'associazione, sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 [1].

2. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano regolarmente informazioni sull'applicazione del presente regolamento, in particolare conformemente alla procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. de KONING